

**DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2014**  
**331/2014/S/GAS**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA A.M.G. S.C.P.A. E**  
**CHIUSURA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 luglio 2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 e s.m.i., recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e s.m.i., recante Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria del servizio di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per il 2009" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/GAS, recante "Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08";
- l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/COM, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/COM);

- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/GAS (di seguito: deliberazione 542/2012/S/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 598/2013/S/GAS (di seguito: deliberazione 598/2013/S/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A.

## **FATTO**

1. Con deliberazione 542/2012/S/GAS, l’Autorità ha avviato, nei confronti dell’impresa distributrice di gas naturale A.M.G. S.c.p.a. (di seguito: AMG o società), un procedimento per accertare la violazione dell’obbligo di messa in servizio dei gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti di cui all’allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nonché per adottare eventuali provvedimenti inibitori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95.
2. In particolare, alla società è stato contestato che, in violazione dell’art. 10, dell’allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08, non ha provveduto, entro il prescritto termine del 29 febbraio 2012, alla messa in servizio di alcun gruppo di misura elettronico, di classe maggiore di G40, conforme ai requisiti funzionali di cui alla citata deliberazione presso i sei punti di riconsegna della propria rete di distribuzione di gas naturale dotati di misuratore di tale classe.
3. Con nota 14 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 0006018/A), successivamente emendata di alcuni errori materiali con note 8 novembre 2013 (prot. Autorità n. 035829/A) e 22 novembre 2013 (prot. Autorità n. 0037174/A), AMG ha presentato, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’art. 16 dell’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/COM, una proposta di impegni relativa alla contestazione di cui al punto precedente.
4. In tale proposta la società si è dichiarata disponibile ad assumere i seguenti impegni:

### Impegno n. 1

Miglioramento del piano di messa in servizio dei gruppi di misura elettronici di classe uguale a G40: messa in servizio del 100% dei gruppi di misura di tale classe (in totale 2) conformi ai requisiti funzionali di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08 entro il 31 ottobre 2013 (in luogo del 95% entro il 31 dicembre 2013 e del 100% entro il 31 dicembre 2014 previsti dall’art. 10, comma 1, lett. b) della citata deliberazione).

### Impegno n. 2

Miglioramento del piano di messa in servizio dei gruppi di misura elettronici di classe uguale a G25 e G16: messa in servizio del 50% dei gruppi di misura di tale classe (in totale 13) conformi ai requisiti funzionali

di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08 entro il 31 ottobre 2013 e del 100% entro il 31 ottobre 2014 (in luogo del 25% entro il 31 dicembre 2013, del 60% entro il 31 dicembre 2014 e del 100% entro il 31 dicembre 2015 previsto dall'art. 10, comma 1, lett. c) della citata deliberazione).

### Impegno n. 3

Miglioramento del piano di messa in servizio dei gruppi di misura elettronici di classe uguale a G10: messa in servizio del 20% dei gruppi di misura di tale classe (in totale 15) conformi ai requisiti funzionali di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08 entro il 31 ottobre 2013 e del 50% entro il 31 ottobre 2014 (in luogo del 5% entro il 31 dicembre 2013 e del 15% entro il 31 dicembre 2014 previsti dall'art. 10, comma 1, lett. d) della citata deliberazione).

5. Con deliberazione 598/2013/S/gas, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2013/E/com, la proposta di impegni presentata da AMG come risultante dalla nota 22 novembre 2013 (prot. Autorità n. 0037174/A) e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.
6. Con nota 27 novembre 2013 (prot. Autorità n. 0037690/A), la società ha trasmesso la documentazione attestante l'attuazione degli impegni con scadenza 31 ottobre 2013; segnatamente, ha fornito prova della messa in servizio, entro la suddetta data, di gruppi di misura elettronici di classe:
  - *uguale* a G40 presso il 100% dei punti di riconsegna dotati di misuratori di tale classe;
  - *uguale* a G25 e G16 presso il 50% dei punti di riconsegna dotati di misuratori di tale classe;
  - *uguale* a G10 presso il 20% dei punti di riconsegna dotati di misuratori di tale classe.
7. A seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, in data 7 gennaio 2014, non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da AMG.

### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

8. In via preliminare, con la citata nota 14 febbraio 2013 AMG ha dichiarato e adeguatamente documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lett. b), della deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la deliberazione 542/2012/S/gas è cessata; in particolare la società ha dimostrato di aver provveduto entro l'8 febbraio 2013 alla messa in servizio di gruppi di misura elettronici di classe maggiore di G40 presso tutti i punti di riconsegna dotati di misuratori di tale classe.
9. Gli impegni presentati da AMG, incidendo in senso migliorativo sia in termini quantitativi sia in termini temporali, proprio sull'obbligo di messa in servizio di gruppi di misura elettronici il cui mancato rispetto, con riferimento a quelli di classe maggiore di G40, è stato contestato all'esercente con la deliberazione 542/2012/S/gas, sono senz'altro idonei al più efficace perseguimento degli

interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate. Il miglioramento del piano di messa in servizio dei misuratori di classe uguale a G40, di quelli di classe uguale a G25 e G16 e di quelli di classe uguale a G10 consentirà infatti di addivenire in tempi più rapidi un'efficace attività di rilevazione dei consumi e di controllo dei gruppi di misura in servizio a beneficio soprattutto dei clienti finali, che potranno godere anticipatamente dei benefici apportati dall'innovazione tecnologica.

10. Per le suesposte ragioni, ed anche in considerazione della mancata presentazione di osservazioni, da parte di terzi, alla citata proposta di impegni, l'Autorità ritiene che si possa disporre l'obbligatorietà dei predetti impegni e si possa chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 542/2012/S/gas nei confronti di A.M.G. S.c.p.a., ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com.

### **DELIBERA**

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, nei confronti di A.M.G. S.c.p.a., gli impegni dalla stessa proposti come risultanti dalla nota 22 novembre 2013 (prot. Autorità n. 0037174/A) (Allegato A), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 542/2012/S/gas;
2. di chiudere il procedimento sanzionatorio, avviato nei confronti di A.M.G. S.c.p.a. con deliberazione 542/2012/S/gas, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com;
3. di ordinare, a A.M.G. S.c.p.a., di trasmettere all'Autorità la prova documentale dell'attuazione degli impegni entro 60 (sessanta) giorni dalle scadenze previste nella proposta di impegni di cui alla nota 22 novembre 2013 (prot. Autorità n. 0037174/A);
4. di avvisare che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 20 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
5. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a A.M.G. S.c.p.a., Piazza della Vittoria, n. 14, 86100 Campobasso e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

10 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*